

L'assegno di integrazione

IL PRIMO ATTO DI SOLIDARIETÀ DEL NOTARIATO A TUTELA DELLA FUNZIONE PUBBLICA

di Filomena Greco

(Consigliere della Cassa Nazionale del Notariato)



Il Notaio Filomena Greco

Tra gli istituti che maggiormente caratterizzano il sistema della Cassa Nazionale del Notariato, l'assegno di integrazione rappresenta certamente uno dei più significativi e, al tempo stesso, uno dei meno compresi.

Troppo spesso esso viene considerato esclusivamente come un sostegno economico destinato ai Notai che conseguono un reddito inferiore a determinati limiti. Una lettura che rischia di coglierne soltanto gli effetti, senza comprenderne la vera ragione d'essere. Questa prospettiva trova conferma nella stessa storia della Cassa Nazionale del Notariato. Non è un caso che la Cassa ricordi come "l'assegno di integrazione rappresenta la prestazione che di fatto determinò l'istituzione della Cassa Nazionale del Notariato; esso ha costituito, quindi, il primo atto di solidarietà, in ordine di tempo, della classe notarile". Una affermazione che evidenzia come la solidarietà non sia un elemento accessorio del nostro sistema previdenziale, ma ne costituisca la ragione storica originaria. Per comprendere l'origine dell'assegno di integrazione occorre infatti partire da un presupposto essenziale: il Notaio non esercita una libera professione in senso stretto, ma svolge una funzione pubblica, quale pubblico ufficiale al quale lo Stato affida il compito di garantire la legalità, la certezza dei rapporti giuridici e la tutela dell'interesse generale.

La legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, ha costruito un modello di Notariato profondamente radicato sul territorio. L'assegnazione delle sedi notarili, l'obbligo di assistenza alla sede e la distribuzione capillare degli uffici non rispondono a logiche di mercato, bensì all'esigenza pubblica di assicurare a tutti i cittadini, ovunque essi risiedano, l'accesso alla funzione notarile.

Già il Regio Decreto-Legge 9 novembre 1919, istitutivo della Cassa Nazionale del Notariato, prevedeva un assegno supplementare destinato ad integrare gli onorari dei notai, proprio per consentire anche ai titolari delle sedi meno redditizie di continuare a svolgere la funzione loro affidata. Soltanto successivamente la Cassa avrebbe ampliato la propria missione, sviluppando anche la funzione previdenziale e assistenziale che oggi conosciamo.

Proprio questa è una delle peculiarità che distinguono il Notariato italiano dalle altre libere professioni. Il Notaio non è chiamato soltanto ad esercitare un'attività professionale: egli è chiamato a presidiare un territorio, garantendo la presenza dello Stato anche nelle realtà più piccole, periferiche o disagiate.

È in questa prospettiva che nasce storicamente l'assegno di integrazione.

La sua funzione originaria non è quella di compensare una minore capacità reddituale del singolo professionista, bensì quella di rendere concretamente possibile il mantenimento del servizio notarile anche nelle sedi meno produttive, nelle quali l'attività può risultare fisiologicamente limitata per ragioni demografiche, economiche o territoriali.

L'istituto, pertanto, non è stato concepito per tutelare un interesse individuale, ma per garantire un interesse collettivo. In altri termini, il beneficiario ultimo dell'assegno di integrazione non è il Notaio, ma il cittadino. Senza un sistema capace di sostenere l'effettiva presenza del Notaio nelle sedi disagiate, il rischio sarebbe quello di un progressivo impoverimento della rete territoriale del servizio notarile, con inevitabili ricadute sull'ac-

cessibilità della funzione pubblica e sulla vicinanza dell'istituzione alle comunità locali.

Questa impostazione trova fondamento anche nei principi costituzionali.

L'articolo 3 della Costituzione richiama il principio di uguaglianza sostanziale, che impone di rimuovere gli ostacoli che limitano l'effettivo godimento dei diritti; l'articolo 5 valorizza l'unità della Repubblica e la tutela delle autonomie territoriali; l'articolo 97 impone il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. Sono principi che, pur non disciplinando direttamente l'assegno di integrazione, aiutano a comprenderne la funzione sistematica: assicurare che il servizio notarile sia concretamente fruibile sull'intero territorio nazionale. L'assegno di integrazione costituisce pertanto una delle più alte espressioni del principio mutualistico che ispira da sempre la Cassa Nazionale del Notariato.

La Cassa, infatti, non è soltanto un ente previdenziale. È una comunità istituzionale che realizza, attraverso strumenti di solidarietà, una finalità che trascende l'interesse del singolo Notaio e contribuisce al mantenimento della funzione pubblica notarile.

La mutualità, nel nostro ordinamento professionale, non è assistenzialismo.

È responsabilità condivisa.

È la consapevolezza che il corretto funzionamento dell'intero sistema dipende anche dalla possibilità di garantire la presenza del Notaio nei territori che, sotto il profilo economico, risultano meno attrattivi ma socialmente non meno importanti.

Proprio perché nasce per perseguire una finalità di interesse generale, l'assegno di integrazione richiede un utilizzo rigorosamente coerente con la sua funzione.

Il Regolamento della Cassa individua presupposti, requisiti, limiti e controlli ben definiti, affinché l'intervento operi esclusivamente nei casi previsti e sia realmente funzionale al mantenimento del presidio territoriale.

In tale prospettiva, il rispetto delle regole non rappresenta un mero adempimento amministrativo, ma costituisce la condizione necessaria per preservare la credibilità dell'intero sistema mutualistico. Ogni utilizzo dell'istituto non coerente con la sua finalità originaria finirebbe inevitabilmente per indebolire uno degli strumenti più qualificanti della Cassa Nazionale del Notariato, alimentando una percezione distorta di un istituto che rappresenta invece uno dei tratti distintivi del nostro ordinamento professionale.

Difendere l'assegno di integrazione significa, dunque, difendere molto più di una misura economica.

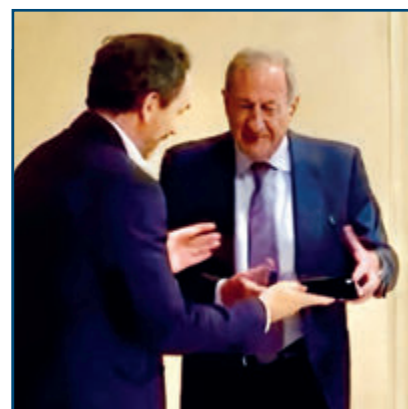
Significa riaffermare il valore della funzione pubblica notarile, preservare la presenza del Notaio sul territorio e garantire ai cittadini, anche nei comuni più piccoli e nelle sedi meno remunerative, la possibilità di accedere a un servizio essenziale dello Stato.

In un tempo nel quale si assiste, in molti settori, ad una progressiva concentrazione dei servizi nei grandi centri urbani, il Notariato continua a rappresentare un modello di prossimità istituzionale, fondato sulla presenza capillare dei propri uffici e sulla vicinanza alle comunità locali.

L'assegno di integrazione contribuisce concretamente a rendere possibile questo modello. Non è, dunque, un privilegio, né un semplice strumento assistenziale.

È l'espressione concreta di una scelta ordinamentale che affonda le proprie radici nella storia del Notariato italiano e nei valori di solidarietà che ispirano la Cassa Nazionale del Notariato. Se, come la stessa Cassa ricorda, l'assegno di integrazione ha rappresentato il primo atto di solidarietà della classe notarile, esso continua ancora oggi ad esprimere la medesima idea che ispirò i nostri predecessori oltre un secolo fa: la consapevolezza che la funzione pubblica notarile non può essere affidata esclusivamente alle dinamiche del mercato, ma richiede una solidarietà concreta tra colleghi affinché ogni cittadino, anche nel più piccolo dei comuni, possa continuare a trovare nel Notaio un presidio di legalità, di certezza del diritto e di vicinanza alle istituzioni.

Per questo motivo esso merita di essere conosciuto, tutelato e applicato con rigore, nella consapevolezza che ogni sua corretta applicazione rafforza non soltanto la solidarietà tra colleghi, ma anche il rapporto di fiducia tra il Notariato e i cittadini.



PREMIO "FILIPPO PATTI" A FRANCESCO ATTAGUILE

A Ragusa, il 19 settembre 2026, il prestigioso riconoscimento è stato conferito al Notaio Francesco Attaguile per la lunga e proficua attività nella politica del Notariato e il contributo offerto al consolidamento dell'Istituzione notarile.